



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: sig. **Boccia** Andrea, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27.10.1946, matr.n.12364.

Avvocato: **Vigorita** Spagnuolo Italo Via Posillipo 394, Napoli c.f. **SPGTLI61E07F839H**

Oggetto della spesa: interessi legali, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n.3924 pronunciata il 19.04.2016 e notificata a in forma esecutiva in data 23.09.2016, il TAR Campania in parziale accoglimento del ricorso promosso dall'ex dipendente Boccia Andrea teso alla richiesta dell' integrale esecuzione della pronuncia del Tribunale di Napoli n. 5057/2013 (in quanto, a suo giudizio, la Regione Campania aveva decurtato indebitamente l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno (€. 45.000,00) di €. 10.563,65 a titolo di detrazione fiscale), ha dichiarato l'obbligo della Regione Campania a dare integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5057/2013 emessa dal Tribunale di Napoli *"liquidando a favore del ricorrente la somma ivi indicata senza riduzioni di sorta con versamento degli ulteriori €. 10.563,65 impropriamente trattenuti oltre accessori"*;

Il TAR Campania ha altresì, accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera e) , c.p.a. e ha rigettato la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria e al risarcimento ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.a.

Il TAR, inoltre, ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 669732 de 13/10/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 332095 del 09/05/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria, limitatamente agli accessori e alle spese di giudizio, atteso che, la somma netta di €. 10,563,65 così come statuito nel predetto giudicato, è stata corrisposta al ricorrente con decreto di liquidazione n. 5 del 30/03/2017;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3924 del TAR Campania pronunciata il 19.04.2016 e notificata a in forma esecutiva in data 23.09.2016

TOTALE DEBITO

€ 1.658,99

Ex dipendente sig. Boccia Andrea, matr.n.12364.

- Interessi legali dal 17/04/2013 al 27/10/2017 € 375,72
 - Penalità di mora (interesse legale su somma dovuta al 27/10/2017) € 14,47
- 390,19

Competenze per spese di giudizio Avv. **Vigorita** Spagnuolo Italo
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

€ 1.268,80

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza n.3924 del TAR Campania pronunciata il 19.04.2016 e notificata a in forma esecutiva in data 23.09.2016
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 09/05/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



PER COPIA CONFORME ALLA COPIA ESECUTIVA
22 SET. 2016
Napoli, il...
IL DIRETTORE DI SEZIONE
Giuseppe Di Stefano

B. Ceprè
CA
469/2015

Pubblicato il 27/07/2016

N.03924 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 03139/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3139 del 2015, proposto da Andrea Boccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Posillipo n. 394;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alba Di Lascio, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia n.81;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5057/13, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione lavoro il 26.20123, munita di formula esecutiva a far data dal 17.4.2013 e passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;



22 SET. 2016
[Signature]

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, notificato il 5.6.2015 e depositato il 16.6.2015, il ricorrente ha chiesto la integrale e corretta esecuzione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Regione Campania è stata condannata a pagare in suo favore la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.

1.1. Secondo la prospettazione di parte ricorrente la Regione Campania avrebbe provveduto a dare esecuzione parziale alla sentenza *de qua* solo il 27.2.2015 decurtando illegittimamente e indebitamente l'importo dovuto di euro 10.563,65, pari al 23% del totale, a titolo di detrazione fiscale, nonché con ben 542 giorni di ritardo rispetto al termine dilatorio di 120 giorni *ex art. 14* del D.L. n. 669 del 1996 con conseguente pregiudizio per il sig. Boccia solo in parte ristorato attraverso la corresponsione degli interessi legali, quantificati in misura inferiore al dovuto.

1.2. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna della Regione Campania all'integrale esecuzione della pronuncia del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5057 del 26.3.2013, con nomina di un commissario *ad acta* per l'ipotesi di perdurante inadempimento, al pagamento della penalità di mora *ex art. 114*, comma 4 lett. e), c.p.a. a far data dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e fino all'effettivo soddisfo ovvero alla nomina del commissario *ad acta*, al risarcimento del maggior danno, causato dal ritardo nell'esecuzione e corrispondente, *ex art. 112*, comma 3, c.p.a. ad interessi legali e moratori, rivalutazione e maggiori danni, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata *ex art. 96*, comma 1, c.p.a. ovvero al pagamento di una somma da

determinarsi equitativamente, in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.a. .

2. La Regione Campania, costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

3. All'udienza camerale del 19.4.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Oggetto del presente giudizio è la sentenza n. 5057 del 26.2.2013 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale la Regione resistente è stata condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 45.000,00, oltre gli interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo.

4.1. Il Tribunale, dopo aver premesso che il ricorrente aveva ottenuto l'inquadramento nel sesto livello a decorrere dall'1.9.1986 e nel settimo livello a decorrere dall'1.1.1992 a seguito di sentenza del T.A.R. Campania n. 2191/2000, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 434/2006, ha riconosciuto come risarcibile il danno derivante dalla mancata attribuzione di posizioni organizzative, avendo il sig. Boccia dimostrato che *"la titolarità di posizione organizzativa risulti essere stata attribuita alla quasi totalità dei dipendenti inquadrati in categoria D ed in particolare che sono state assegnate ben 144 posizioni organizzative su un totale di circa 150 dipendenti in servizio di ruolo con inquadramento in categoria D"*.

Prosegue il Tribunale affermando che *"il ricorrente lamenta un danno di 58.876.00 euro: se si tiene conto però che anche ad una parte dei dipendenti inquadrati in categoria D non risulta essere stata attribuita la predetta posizione organizzativa e che quello che va liquidato è soprattutto un danno da perdita di chance, appare equo fissare il danno nella cifra attuale di euro 45.000,00"*.

5. Tanto premesso è fondata la pretesa del ricorrente a non vedersi applicata la detrazione fiscale di cui all'art. 6, comma 2, del DPR n. 917 del 1986.

Nel caso di specie, infatti, il danno risarcibile a causa della mancata attribuzione al sig. Boccia di posizioni organizzative non è stato liquidato condannando la Regione al ristoro per intero delle retribuzioni non percepite, in considerazione dell'esistenza di alcuni dipendenti inquadrati in categoria D privi del

riconoscimento della detta posizione, bensì è stato qualificato dal Tribunale come danno da perdita di chance ed è stato quantificato espressamente in via equitativa, ex artt. 2056 e 1226 cc, prendendo come parametro di riferimento la somma di euro 58.876,20 corrispondente all'intero importo delle posizioni organizzative cui il ricorrente avrebbe potuto aspirare.

5.1. Ne discende che la dazione a cui l'amministrazione è stata condannata a favore del ricorrente non trova causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito illecitamente non percepito, ma in quella di ristorare in via equitativa il danno dal medesimo patito a causa della presumibile mancata attribuzione delle posizioni organizzative assegnate a quasi tutti coloro che erano stati inquadrati nella categoria D.

5.2. Pertanto, in forza della decisione azionata grava sull'amministrazione resistente l'obbligo di versare a favore del ricorrente esattamente tutto l'importo scaturente dalla condanna senza decurtazioni di sorta non potendo, in particolare, farsi luogo all'applicazione della tassazione di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/86, come erroneamente ritenuto dalla Regione Campania (cfr. Cons. Stato, V, 14.2.2013, n. 913).

Le somme dovute al ricorrente non hanno, infatti, natura reddituale e quindi restano escluse dall'ambito di applicazione di detta normativa.

6. In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo della Regione Campania di dare piena e puntuale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5057/13 liquidando a favore del ricorrente la somma ivi indicata senza riduzioni di sorta, con versamento degli ulteriori € 10.563,65 impropriamente trattenuti, oltre agli accessori *medio tempore* maturati dalla decisione sino al soddisfo.

7. In relazione alla domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, il Collegio ritiene che detto capo di domanda rimandi direttamente alla previsione di

cui all'art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., come recentemente modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 781, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, ... salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali"), considerato che la pretesa sostanziale azionata attiene proprio all'interesse al conseguimento di un ristoro patrimoniale per il danno connesso al ritardo nell'esecuzione del giudicato espressamente menzionato nella citata disposizione normativa.

7.1. Per tale ragione il Collegio, tenuto conto che detta norma si applica anche nel caso in cui l'obbligo di cui si chiede l'adempimento consista in un'obbligazione pecuniaria, precisa che, come già statuito dal giudice di appello in merito alla decorrenza della *astreinte*, e in coerenza con la nuova formulazione dell'art. 114, c.p.a., la condanna dell'Amministrazione al pagamento, a cagione del ritardo, di una somma di danaro in favore del creditore, è giustificata in ragione della violazione, inosservanza ovvero, ritardo successivi alla pronunzia del giudice dell'ottemperanza, attesa la funzione deterrente, general-preventiva e dissuasiva dello strumento in parola che può realizzarsi solo per comportamenti successivi alla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice che ne dispone il pagamento (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 4571 del 30 settembre 2015).

7.2. Tenuto conto, poi, del criterio circa la misura della penalità indicato sempre da ultimo dal legislatore, la quantificazione di tale somma può essere effettuata prendendo a fondamento quale parametro di commisurazione della penale da

ritardata corresponsione al creditore della somma di denaro di cui alla pronuncia da ottemperare il tasso legale di interesse da applicare sulla somma come sopra dovuta che dovrà essere quindi corrisposta, a carico dell'amministrazione, a far tempo dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.

7.3. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare la Regione Campania al pagamento di una somma in favore dell'odierna parte ricorrente, che – alla stregua di quanto precedentemente osservato – andrà quantificata dalla stessa amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati. (cfr. Tar Lazio, Roma, I quater, 23.3.2016, 8001).

8. Non può, invece, essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria, in quanto sui crediti azionati nella presente sede, in quanto liquidi ed esigibili decorrono gli interessi legali mentre spetta all'attore l'onere di provare di aver subito un danno superiore rispetto all'importo corrispondente al saggio degli interessi legali (T.A.R. Sicilia Catania sez. IV, 26/09/2013, n. 2274 e Cassazione civile sez. III, 28/03/2012, n. 4959 cit.). In altri termini, il solo ritardo nel pagamento non consente l'automatico adeguamento della somma dovuta, incombendo sul creditore l'onere di allegare e provare che l'asserito danno derivante dall'indisponibilità della somma non trova compensazione con la corresponsione riconosciuta degli interessi legali.

9. Deve essere respinta anche la domanda di condanna della P.A. ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., considerato che tale disposizione si riferisce ai casi di responsabilità aggravata relativi al promovimento od alla resistenza temeraria in liti, vale a dire in quanto posti in essere con mala fede o colpa grave e comunque correlati al ritardo rappresentato dai tempi processuali del giudizio promosso o al quale si resiste temerariamente, e non al ritardo procedimentale ravvisabile nel caso di specie.

10. Va, infine, accolta la richiesta di nominare fin da ora un commissario *ad acta*

con il compito di provvedere, una volta decorso infruttuosamente il termine quale innanzi assegnato all'amministrazione, al pagamento delle dette somme entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione pervenutagli, a cura diretta della parte ricorrente, dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione.

Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell'amministrazione in epigrafe e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo che il commissario *ad acta* potrà esigere solo all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie il ricorso, nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare integrale esecuzione in favore del ricorrente alla sentenza azionata in epigrafe nei termini indicati in parte motiva.

[Accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a. . —]

Rigetta la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria e al risarcimento ex art 96, commi 1 e 3, c.p.a..

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario *ad acta* il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza.

Determina fin d'ora in euro 600,00 (seicento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario *ad acta* per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in

complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Marina Perrelli

IL PRESIDENTE

Alessandro Pagano

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Emanuele Scatola, funzionario del TAR Campania – sede di Napoli, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD che la sentenza riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 4 fogli, per complessive 8 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Napoli, 22/09/2016.

Emanuele Scatola *Emanuele Scatola*

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva, ex art. 89 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 a richiesta dell'avv. ITALO SPAGNUOLO VIGORITA

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della legge

COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, li 22 SET. 2016



PER COPIA CONFORME

22 SET. 2016

Napoli, li 22 SET. 2016
IL DIRETTORE DI SEZIONE

Aruba

RELATA DI NOTIFICA

l'anno 2016, il mese di settembre, nel giorno indicato dal timbro postale riportato in calce, ai sensi della legge 21.01.1994 n. 53, io sottoscritto avv. Italo Spagnuolo Vigorita, autorizzato in virtù di Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia assunta in data 25 luglio 2013, ho notificato copia, dichiarata conforme all'esecutiva, della Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. VII n. 3924, provvista di formula esecutiva con "Comandiamo" apposta in data 22.09.2016 a mezzo di spedizione postale richiesta all'Ufficio Postale di Napoli, Fuorigrotta, previa iscrizione al n° 44/2016 del mio registro cronologico a:

- **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rapp.te p.t. della Regione Campania, domiciliato, come per la carica, presso la sede legale dell'Ente in Napoli, Via santa Lucia, 81

(80132 N A P O L I)



**Sentenza del TAR Campania – Sez.VII -
Numero 2924/2016
Dip.Boccia Andrea
Avv.Italo Spagnuolo Vigorita**

Diritti e onorari			1.000,00
			1.000,00
CPA	4%	1.000,00	40,00
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80
RITENUTA	20%	1.000,00	200,00
NETTO A PAGARE			1.068,80